

STATUTO UNASCA



Roma, 25 novembre 2023

TITOLO I COS'E' L'UNASCA

Art. 1

DENOMINAZIONE

1.1 - L'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica – UNASCA - è una associazione organizzata ed articolata in due settori ma costituente un'espressione unitaria, che riunisce le seguenti imprese:

- 1) autoscuole e scuole nautiche;
- 2) studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

L'UNASCA non ha finalità di lucro.

La sua durata è illimitata.

Essa ha la sede sociale in Roma.

1.2 - Il marchio dell'UNASCA, definito dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento, è depositato presso l'ufficio brevetti del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato.

Gli organi e gli associati utilizzeranno il marchio secondo quanto previsto nel regolamento.

Art. 2

FINALITA'

L'UNASCA afferma la propria assoluta autonomia ed indipendenza da qualsiasi influenza esterna; è apartitica e non può avere vincoli con movimenti politici; può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale e può promuovere la formazione di associazioni e/o federazioni nazionali ed internazionali in armonia con i propri principi, ispirazioni e scopi sociali, su deliberazione della Direzione Nazionale.

L'UNASCA, nell'interesse degli associati, si propone di agevolare le imprese e gli operatori rappresentati nell'espletamento della propria attività, di tutelarne gli interessi economici, professionali e morali nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali ed i privati nonché di promuovere la più idonea tutela delle peculiarità strutturali, sociali e culturali della categoria, anche costituendosi ove ritenuto opportuno a mezzo di procuratori in procedimenti giudiziari, al fine di tutelare gli interessi delle categorie rappresentate.

L'UNASCA, nell'interesse della categoria, si propone di valorizzare l'etica professionale degli associati, di promuoverne e di curarne la valorizzazione professionale e l'aggiornamento, di sensibilizzare gli associati in ordine alla consapevolezza del proprio ruolo socio-economico e di curarne l'informazione relativamente ai problemi generali della categoria; si propone, altresì, di promuovere la solidarietà, la collaborazione e le relazioni tra i singoli operatori associati, anche per la risoluzione dei problemi di comune interesse. L'Associazione si propone inoltre di svolgere, ove ritenuto opportuno, analisi statistiche che ineriscano aspetti generici e/o specifici dei settori rappresentati.

L'UNASCA, nell'interesse della collettività, si fa sostenitrice e promotrice di campagne volte a sensibilizzare, promuovere, divulgare l'educazione e la sicurezza nelle strade, anche attraverso forme di cooperazione, collaborazione e sinergia con la Pubblica Amministrazione, vista l'elevata specializzazione e competenza raggiunta a livello teorico, tecnico e pratico degli operatori associati.

Per il raggiungimento di tali fini l'Unasca si propone di svolgere, direttamente o indirettamente, le funzioni demandate da norme o convenzioni, attraverso proposte normative, attraverso proposizione di incontri o convegni, attraverso divulgazioni o sostegno di servizi di consulenza agli associati, così come dettagliato nel regolamento.

Art. 3

LIBERTA' ASSOCIATIVA E CODICE ETICO

ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180

Le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.

Le imprese associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

Il mancato rispetto del codice etico, approvato dalla Direzione Nazionale su proposta dei Consigli Nazionali di settore, e dei doveri degli associati è sanzionato nei termini previsti dal presente statuto e dallo stesso codice etico.

Art. 4

ISCRIZIONE

4.1.1 - Possono essere Associate, secondo quanto stabilito dal Regolamento:

1. le imprese esercenti l'attività di autoscuola e/o scuola nautica;
2. le imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante dell'impresa o dall'institore e deve essere presentata, secondo quanto indicato nel regolamento, alla Segreteria Provinciale o al Fiduciario di settore competente per territorio o, in mancanza di questi, inoltrata direttamente al Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

Non può essere iscritta o rimanere iscritta all'Associazione UNASCA un'impresa che faccia parte di altra associazione, ente od organismo che persegua finalità o interessi ritenuti contrastanti con quelli di UNASCA.

L'iscrizione deve essere rifiutata, secondo le modalità stabilite nel regolamento, con provvedimento motivato qualora l'impresa incorra in uno dei casi di cui all'articolo 5.1 o qualora in contrasto con l'articolo 3 o con il codice Etico o il codice Deontologico di settore.

La Segreteria Provinciale di settore, salve le previsioni di cui all'articolo 4.1.2, deve esaminare la domanda, verificare il possesso dei requisiti e comunicare l'esito all'impresa interessata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione. La Segreteria Provinciale decide con deliberazione ai sensi dell'art.8.2 del presente Statuto, salve le previsioni di cui all'articolo 4.1.2

Nello stesso modo procede il Comitato di Presidenza e di Coordinamento per gli altri casi.

La rappresentanza ai fini associativi ed i relativi requisiti minimi di partecipazione sono disciplinati secondo quanto indicato nel regolamento.

4.1.2 - Il Comitato di Presidenza e di Coordinamento effettua verifiche in ordine alla regolarità delle procedure di iscrizione da parte delle Segreterie Provinciali ed ha -in ogni caso- il diritto di respingere, con proprio motivato giudizio, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera della Segreteria Provinciale, l'adesione già deliberata da una Segreteria Provinciale.

In caso di nuova iscrizione, l'impresa deve provvedere al versamento delle quote associative entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del parere favorevole, nelle modalità previste dal Regolamento. L'iscrizione è efficace dal giorno in cui è stato o è effettuato il versamento delle quote.

La tessera sociale è emessa dalla Sede Nazionale dopo il ricevimento delle quote.

La Segreteria Provinciale trasmette i dati della nuova associata alla Sede Nazionale.

La nuova iscrizione o il rinnovo dell'adesione all'Associazione implica l'accettazione del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico di settore e del Codice Etico dell'Associazione.

L'adesione all'associazione è tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di disdetta da inviare entro il 20 novembre di ogni anno a mezzo PEC alla Sede Nazionale.

Il rappresentante ai fini associativi dell'impresa deve attendere 90 (novanta) giorni dalla data della deliberazione di iscrizione per essere eleggibile ad ogni carica associativa, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, e, comunque, salvi i casi di formazione o di ricostituzione della Segreteria Provinciale di settore. Tale disposto non si applica nel caso di variazione del rappresentante ai fini associativi di un'impresa iscritta da oltre 90 giorni.

4.2 - Le quote associative si distinguono in:

- quota nazionale
- quota nazionale integrativa di settore
- quota nazionale integrativa di sede
- quota provinciale.

Esse sono annuali e si intendono per anno solare.

Entro il 30 ottobre di ogni anno la Direzione Nazionale delibera sia l'importo della quota associativa nazionale che quelle delle quote nazionali integrative di settore e di sede, su proposta del Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

La Direzione Nazionale su proposta del Comitato di Presidenza può deliberare una riduzione della quota nazionale annuale da riferirsi all'ultimo quadrimestre dell'anno che non deve superare quanto previsto dal Regolamento, per le sole imprese mai iscritte.

Gli Associati che intendono beneficiare delle attività di entrambi i settori, sono tenuti al versamento congiunto della quota nazionale per il settore di iscrizione, nonché della quota nazionale integrativa per l'altro settore.

L'iscritto che ha versato la quota integrativa diviene socio anche per l'ulteriore settore, con gli effetti indicati nel Regolamento, nel quale sono stabiliti:

- l'entità massima della quota nazionale integrativa di settore;
- i diritti e doveri associativi derivanti dal versamento della quota nazionale integrativa di settore;
- i criteri e requisiti per la nomina del rappresentante ai fini associativi di settore.

Gli Associati che esercitano l'attività in più sedi ubicate nel territorio di una medesima Unione provinciale e intendono partecipare alle attività e iniziative di settore anche con ulteriori unità locali autorizzate, sono tenuti al versamento congiunto della quota nazionale nonché, per ciascuna unità locale di cui si richiede la partecipazione, della quota nazionale integrativa di sede.

L'iscritto che ha versato la quota integrativa di sede diviene socio anche per l'ulteriore unità locale, con gli effetti indicati nel Regolamento, nel quale sono stabiliti:

- l'entità massima della quota nazionale integrativa di sede;
- i diritti e doveri associativi derivanti dal versamento della quota nazionale integrativa di sede;
- i criteri e requisiti per la nomina del rappresentante ai fini associativi di sede, che garantiscano il mantenimento dei principi di democraticità associativa.

Entro il 30 novembre di ogni anno, di conseguenza, le Unioni Provinciali deliberano, secondo quanto stabilito dal Regolamento, l'importo della quota associativa provinciale e ne danno comunicazione alla Sede Nazionale. Nel caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati la quota provinciale non risulta deliberata.

Gli Associati che non provvedono al versamento delle quote entro il 31 gennaio di ogni anno, sono automaticamente sospesi da tutti i diritti associativi e dai benefici derivanti da accordi e/o convenzioni stipulati dall'UNASCA.

La sospensione ha durata massima di tre mesi, salvo che non sia effettuato il saldo della quota.

Gli Associati che al 30 aprile di ogni anno non hanno versato le quote decadono di diritto dalla qualità di Associato.

Art.5

SANZIONI

5.1 - Salvo il caso di sospensione di cui all'articolo precedente, la sospensione dalla qualità di Associato è deliberata ai sensi dell'art. 9.8.3 per:

- violazione del presente Statuto o del Regolamento o del Codice Etico o del Codice Deontologico di settore.

Inoltre il Presidente, ai sensi dell'art. 9.1.3, dispone la sospensione dell'iscritto in via cautelativa per provvedimenti detentivi e/o di rinvio a giudizio per fatti dolosi in contrasto con il presente Statuto o con le finalità di cui all'art. 2.

La decadenza dalla qualità di Associato è deliberata dall'organo competente per:

- 1) revoca dell'Autorizzazione Provinciale
- 2) disdetta ai sensi dell'art. 4.1.2;
- 3) morosità, quando al 30 aprile la quota associativa non è stata versata;
- 4) grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento o dal Codice Etico o dal Codice Deontologico di settore.

Art. 6

IL PATRIMONIO DELL'UNASCA

Il patrimonio dell'UNASCA è costituito:

- a) dalle quote annuali;
- b) da sottoscrizioni e contributi volontari;
- c) da beni mobili e immobili.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 7

I SETTORI

I settori rappresentati dall'UNASCA sono:

- 1) autoscuole e scuole nautiche;
- 2) studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

ART. 8

GLI ORGANI

8.1 - Gli organi dell'UNASCA si distinguono in base ai seguenti criteri:

- territoriale:
 - centrali;
 - periferici;
- composizione:
 - collegiali;
 - individuali/monocratici;
- durata e stabilità:
 - ordinari/permanenti;
 - straordinari/temporanei;
- competenze e poteri:
 - istituzionali/di governo;
 - di gestione/esecutivi;
 - di controllo.

In particolare, sono organi istituzionali o di governo gli organi che hanno poteri deliberativi, decisorii, di indirizzo che decidono e determinano l'orientamento, la politica, gli obiettivi dell'Associazione.

Gli organi di gestione hanno competenze esecutive ed attuative, sotto il profilo organizzativo – gestionale, delle direttive impartite dagli organi di governo.

Gli organi di controllo svolgono funzioni di supervisione, vigilanza e verifica sugli atti e sull'attività degli organi di governo e di gestione.

8.2 - Le sedute degli organi collegiali UNASCA sono convocate mediante spedizione a mezzo e mail e posta certificata PEC, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

Per il Congresso Nazionale la convocazione deve essere spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della seduta.

La convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il luogo, data e ora della riunione.

In caso di urgenza, con esclusione della convocazione del Congresso Nazionale, l'avviso di convocazione è inviato a mezzo e mail e posta certificata PEC in deroga al termine previsto.

Le sedute degli organi collegiali UNASCA sono regolarmente costituite se è presente la maggioranza semplice dei componenti, ovvero la metà più uno.

Le deliberazioni degli organi collegiali UNASCA sono valide se approvate a maggioranza semplice, ovvero la metà più uno dei presenti, così come constatato e verbalizzato al momento dell'apertura dei lavori.

In caso di parità, il voto di chi presiede l'organo vale doppio.

In nessun caso sono ammesse deleghe.

8.3 - Nel corso di qualunque operazione di votazione e scrutinio, è espressamente preclusa ai candidati nonché ai parenti ed agli affini dei candidati entro il terzo grado, la possibilità di ricoprire la carica di scrutatore e/o Presidente di Seggio.

ART 9

ORGANI NAZIONALI

ART. 9.1.

IL PRESIDENTE

9.1.1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti, ferme restando le prerogative previste in tema di delega di rappresentanza all'articolo 9.4.

Nel rispetto dei principi dell'associazione, considerata la bisettorialità, il Presidente è eletto alternativamente tra i candidati provenienti da ciascun settore.

È imparziale garante dell'osservanza dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico di settore e vigila sul buon andamento dell'Associazione.

9.1.2 - Nell'esecuzione del proprio mandato il Presidente:

- presiede e convoca il Congresso, la Direzione Nazionale ed il Comitato di Presidenza e di Coordinamento, e, su mandato di quest'ultimo, indice le elezioni sul territorio;
- chiama gli aventi diritto a far parte degli Organi Nazionali.

9.1.3 - Quale imparziale garante dell'osservanza dello Statuto, del Regolamento, del Codice Etico e del Codice Deontologico di settore, il Presidente in via cautelativa sospende, su delibera del Comitato di Presidenza e Coordinamento, dall'eventuale carica ricoperta l'Associato a carico del quale si accerti - con elementi idonei, precisi, concordanti e documentati - che siano stati adottati dall'Autorità Giudiziaria provvedimenti detentivi e/o di rinvio a giudizio per fatti dolosi, ai sensi dell'art. 5.1.

Il medesimo provvedimento di sospensione viene emanato dal Presidente, su delibera del Comitato di Presidenza e Coordinamento, nei confronti dell'associato, che assuma comportamenti connotati da estrema gravità e che si

pongano, in ogni caso, in estremo contrasto con la deontologia professionale e/o con le deliberazioni degli Organi Nazionali.

A seguito della sospensione cautelare, deliberata dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento, la documentazione rilevante e gli atti emanati devono essere trasmessi al Collegio dei Probiviri entro 10 (dieci) giorni dalla formalizzazione del provvedimento di sospensione.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di sospensione il Collegio dei Probiviri può ratificare il provvedimento cautelare emesso dal Presidente.

La mancata ratifica del provvedimento è motivo di decadenza (con effetto retroattivo) del provvedimento di sospensione dalla scadenza del 35° (trentacinquesimo) giorno dalla data di trasmissione del provvedimento di sospensione al Collegio dei Probiviri.

9.1.4 - Terminato il proprio mandato, il Presidente partecipa a vita, con diritto di voto, al Congresso Nazionale.

9.1.5 - Per l'attuazione dei propri compiti il Presidente può avvalersi della collaborazione dei componenti del Comitato di Presidenza e di Coordinamento e può proporre al Comitato di Presidenza e di Coordinamento la nomina di un Responsabile di Segreteria.

9.1.6 - In caso di assenza, o di impedimento e/o dimissioni, il Presidente, con delibera del Comitato di Presidenza e di Coordinamento, verrà sostituito per un periodo massimo di mesi 3 (tre) dal Componente più anziano del Comitato di Presidenza e di Coordinamento. Entro tale termine lo stesso convocherà, se necessario, il Congresso straordinario per la elezione del nuovo Presidente.

ART. 9.2

IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è costituito da tutti gli Associati.

Il Congresso Nazionale determina le linee e gli orientamenti generali dell'UNASCA, dibatte i problemi delle categorie appartenenti all'UNASCA.

Elegge a scrutinio segreto il Presidente, il Collegio dei Probiviri con il relativo Presidente ed i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dei Bilanci e delibera l'eventuale scioglimento dell'UNASCA ai sensi dell'articolo 15.2 del presente Statuto.

Le delibere assunte dal Congresso Nazionale hanno immediata portata applicativa per tutti gli organi dell'Associazione e per tutti gli Associati.

Il Congresso Nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni 4 (quattro) anni.

Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente, su mandato del Comitato di Presidenza e di Coordinamento che stabilisce anche la sede, la data e l'ordine del giorno.

Le candidature alla carica di Presidente possono essere presentate esclusivamente qualora sottoscritte almeno dal 10 % degli aventi diritto al voto nonché, per accettazione, dai candidati.

Hanno diritto di voto:

- i componenti del Comitato di Presidenza e di Coordinamento;
- i componenti delle Segreterie Nazionali di settore;
- i responsabili nautici di settore;
- Segretari Regionali o Interregionali;
- i Segretari e Vicesegretari provinciali;
- Consiglieri Nazionali;
- gli Ex Presidenti e coloro ai quali viene attribuita dalla Direzione Nazionale carica onorifica con specifica previsione.
-

ART. 9.3

LA DIREZIONE NAZIONALE

9.3.1 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO.

La Direzione Nazionale è costituita da:

- i componenti del Comitato di Presidenza e di Coordinamento;
- i componenti delle Segreterie Nazionali di settore;
- i Segretari Regionali o Interregionali, integrati, laddove non siano di numero pari tra i due settori, come stabilito nel regolamento;
- i responsabili nautici di settore;

La Direzione Nazionale è convocata, secondo le modalità stabilite nel regolamento, almeno 2 volte l'anno, dal Presidente, d'intesa con il Comitato di Presidenza e di Coordinamento, che ne stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno.

9.3.2 - FUNZIONI.

La Direzione Nazionale:

- nomina, su proposta del Comitato di Presidenza e di Coordinamento, il Segretario Amministrativo;
- valuta i procedimenti disciplinari che riguardino i Componenti del Collegio dei Probiviri o il Collegio stesso, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
- approva, obbligatoriamente, il rendiconto economico e finanziario – formato dal bilancio consuntivo e dal bilancio preventivo redatti dal Segretario Amministrativo Nazionale – nei termini previsti dal Regolamento;
- esamina i bilanci settoriali, preventivo e consuntivo, che verranno approvati dai relativi componenti del settore corrispondente;
- conferisce, ove ritenuto opportuno, cariche onorifiche, attestati di benemerenza e borse di studio su esplicita proposta degli Organi dell'Associazione;
- valuta, delibera e stabilisce le modalità di adesione da parte di altre associazioni e/o consorzi, o, su proposta del Comitato di Presidenza e di Coordinamento, di imprese di particolari caratteristiche strutturali esercenti una delle attività rappresentate, fissandone i criteri ed i limiti di partecipazione e rappresentanza all'interno dell'Associazione;
- stabilisce e determina le modalità di affiliazione e partecipazione dell'UNASCA a consorzi ed organizzazioni nazionali ed internazionali;
- delibera su esplicita proposta del Comitato di Presidenza e di Coordinamento le indennità ed i rimborsi spese per l'espletamento degli incarichi.

La Direzione Nazionale, inoltre, discute, vaglia e delibera:

- il Regolamento per l'esecuzione dello Statuto, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
- il Codice Etico dell'Associazione, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
- le problematiche che riguardano i rapporti tra le categorie rappresentate.

Entro il 30 ottobre di ogni anno l'importo della quota associativa nazionale e della quota integrativa su proposta del Comitato di Presidenza e di Coordinamento, nonché la data di inizio del tesseramento per l'anno successivo.

ART. 9.4

IL COMITATO DI PRESIDENZA E DI COORDINAMENTO

9.4.1- COMPOSIZIONE.

Il Comitato di Presidenza e di Coordinamento è composto da:

- il Presidente, che ne convoca e presiede le sedute;
- i Segretari Nazionali di settore;
- i Vice Segretari Nazionali di settore.

Alle sedute del Comitato di Presidenza e di Coordinamento partecipano inoltre, senza diritto di voto:

- il Segretario Amministrativo Nazionale;
- il Responsabile di Segreteria, qualora espressamente invitato.

9.4.2- FUNZIONI.

Il Comitato di Presidenza e di Coordinamento ha funzione di direzione dell'UNASCA ed è l'organo esecutivo dell'Associazione rispondendo della propria attività al Congresso ed alla Direzione Nazionale. Gli atti emanati dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento vengono sottoscritti da uno o più componenti del Comitato medesimo che ne assume/assumono la responsabilità ai sensi del codice civile.

Il Comitato di Presidenza e di Coordinamento:

- a) è responsabile dell'organizzazione interna della Sede Nazionale;
- b) delibera sulle questioni inerenti la gestione della struttura e l'organizzazione generale dell'Associazione;
- c) *Delibera le sospensioni cautelative ai sensi dell'art. 9.1.3*
- d) nel rispetto dell'articolo 9.1.1. e con propria delibera motivata può delegare la rappresentanza legale di UNASCA di fronte ai terzi per specifici atti ed attività ad un componente dello stesso Comitato di Presidenza e di Coordinamento;
- e) delibera sui contributi straordinari o di settore proposti dai Consigli Nazionali di settore;
- f) dirige e svolge funzione di Comitato di Redazione dell'organo di stampa dell'Associazione, nominandone il Direttore Responsabile;

- g) è responsabile delle pubblicazioni ufficiali dell'UNASCA;
 - h) delibera sui contratti pubblicitari;
 - i) promuove convenzioni;
 - j) delega compiti specifici ad uno o più dei suoi componenti che ne assumono la rappresentanza esclusiva e circoscritta in relazione alla delega ricevuta;
 - k) coordina l'attività dei Settori;
 - l) provvede all'assunzione di personale fissandone compiti e inquadramento;
 - m) determina le zone di competenza dei Segretari Regionali o Interregionali e le modalità ed i termini per la loro elezione;
 - n) nomina i rappresentanti dell'UNASCA da inserire negli Organismi cui la stessa aderisce;
 - o) nomina, in caso di scioglimento dell'Associazione, il Collegio dei Liquidatori secondo l'articolo 15.2;
 - p) nomina, qualora ritenuto dal medesimo organo opportuno, consulenti e collaboratori esterni per l'attuazione dei propri compiti;
 - q) nomina, su proposta del Presidente, un Responsabile di Segreteria che sovrintenda agli uffici e provveda al buon andamento dei servizi;
 - r) propone alla Direzione Nazionale:
 - la quota associativa nazionale e le quote integrative;
 - il bilancio di previsione e consuntivo redatto dal Segretario Amministrativo Nazionale;
 - le indennità ed i rimborsi spese;
 - il nominativo del Segretario Amministrativo Nazionale;
 - l'attribuzione di cariche onorifiche e/o di benemerita;
 - s) stabilisce la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Congresso;
 - t) conferisce mandato al Presidente per la convocazione del Congresso e per indire le elezioni territoriali di rinnovo delle cariche dell'Associazione, definendo il termine di decadenza di coloro che le hanno rivestite.
- Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

ART. 9.5

I CONSIGLI NAZIONALI DI SETTORE

9.5.1- COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO.

I Consigli Nazionali di settore sono composti da:

- Segretari Nazionali;
- Vice Segretari Nazionali;
- Componenti le Segreterie Nazionali di settore;
- Segretari Regionali o Interregionali;
- I responsabili nautici di settore;
- Segretari e Vicesegretari Provinciali;
- Consiglieri Nazionali di settore eletti dalle Assemblee Provinciali di settore nel rispetto del rapporto numerico previsto nel regolamento.

I Consigli Nazionali di settore vengono convocati dai Segretari Nazionali di settore almeno due volte l'anno.

Partecipano ai lavori dei Consigli Nazionali di settore, senza diritto di voto tutti gli associati, salvo esplicita indicazione contraria presente nella convocazione.

9.5.2- FUNZIONI.

I Consigli Nazionali di settore hanno il compito di:

- discutere e deliberare in merito ai problemi della categoria;
- promuovere presso le sedi istituzionali tutte le azioni utili a salvaguardia degli interessi della categoria
- proporre l'importo di eventuali contributi straordinari o di settore al Comitato di Presidenza e di Coordinamento;
- ratificare la reintegrazione dei componenti delle Segreterie Nazionali;
- approvare o modificare il Codice Deontologico proposto dalle Segreterie Nazionali di settore;
- elabora la proposta di Codice Etico da sottoporre all'approvazione della Direzione Nazionale.

I Consigli Nazionali di settore eleggono, a scrutinio segreto, tra gli iscritti di settore:

- i Segretari Nazionali di settore;

I candidati a Segretario Nazionale di settore, nel proporre la propria candidatura, dovranno presentare al Presidente dell'Assemblea il loro programma in forma scritta all'apertura dei lavori, indicando contemporaneamente i 6 (sei) componenti delle Segreterie Nazionali di settore e, fra questi, il Vice Segretario Nazionale di settore.

Nel Regolamento vengono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle candidature e della pubblicizzazione delle stesse, nonché per la partecipazione attiva al Consiglio Nazionale elettivo.

ART. 9.6
LE SEGRETERIE NAZIONALI DI SETTORE,
I SEGRETARI NAZIONALI DI SETTORE
ED I VICESEGRETARI DI SETTORE

9.6.1 - IL SEGRETARIO NAZIONALE DI SETTORE.

Il Segretario Nazionale di settore è responsabile, nell'ambito delle linee delineate dal Congresso Nazionale e dai Consigli Nazionali di settore, dell'attuazione delle iniziative finalizzate alla valorizzazione degli aspetti etico professionali nonché del ruolo socio-economico della categoria che rappresentano.

Nell'esercizio delle proprie funzioni è coadiuvato dal Vice Segretario Nazionale di settore e dai componenti delle Segreterie Nazionali di settore.

In caso di dimissioni, assenza o impedimento o per altro motivo, il Segretario è sostituito ad interim dal Vicesegretario secondo quanto stabilito dal Regolamento.

9.6.2 - IL VICE SEGRETARIO NAZIONALE DI SETTORE.

Il Vice Segretario Nazionale di settore collabora con il Segretario Nazionale di settore nei limiti e nel rispetto delle linee da questi definite.

In caso di dimissioni, assenza o impedimento o per altro motivo, il Vicesegretario è sostituito ad interim dal componente di Segreteria più anziano secondo quanto stabilito dal Regolamento.

9. 6.3 - LE SEGRETERIE NAZIONALI DI SETTORE.

9.6.3.1 - COMPOSIZIONE

La Segreteria Nazionale di settore è composta da:

- il Segretario Nazionale di settore;
- il Vice Segretario Nazionale di settore;
- ulteriori 5 (cinque) componenti di settore;

9.6.3.2 - FUNZIONI.

La Segreteria Nazionale di settore costituisce l'organo esecutivo dei programmi e della politica di settore, come stabiliti nel Congresso e nei Consigli Nazionali.

La Segreteria Nazionale di settore:

- a) discute e delibera in relazione a problematiche politiche e tecniche che rivestano carattere di urgenza;
- b) coordina e supporta il Segretario Regionale od Interregionale di Settore in relazione a problematiche politiche, tecniche ed organizzative che abbiano rilevanza locale;
- c) nomina il Responsabile della Nautica di settore;
- d) nomina Commissioni di Studio e di Lavoro in relazione a problematiche ed argomenti preventivamente identificati;
- e) attribuisce specifici incarichi;
- f) propone al Comitato di Presidenza e di Coordinamento il bilancio di settore da sottoporre alla Direzione Nazionale;
- g) predispone il Codice Deontologico e le modifiche da apportare allo stesso, proponendoli ai rispettivi Consigli Nazionali di settore per l'approvazione;
- h) definisce le modalità ed i termini per l'elezione del Segretario Regionale o interregionale di settore qualora la carica risulta vacante in corso di mandato.

La Segreteria Nazionale di settore è presieduta e convocata dal Segretario Nazionale di settore.

Qualora per dimissioni, impedimento o altra causa risulti ridotto il numero dei componenti della Segreteria, si procederà per la loro sostituzione, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

ART. 9.7

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE

Il Segretario Amministrativo Nazionale è responsabile dell'ufficio amministrativo della Sede Nazionale e risponde dell'amministrazione del patrimonio dell'Associazione Nazionale.

Può essere nominato anche tra soggetti estranei all'Associazione. Il Segretario Amministrativo Nazionale:

- redige ogni anno obbligatoriamente il rendiconto economico e finanziario formato dal bilancio consuntivo generale e dai bilanci consuntivi settoriali;
- redige il bilancio preventivo generale e i bilanci preventivi settoriali;
- custodisce il fondo comune;
- provvede alla riscossione e ai pagamenti;
- può sottoscrivere, in rappresentanza dell'UNASCA, convenzioni e contratti aventi contenuto patrimoniale su delibera del Comitato di Presidenza e di Coordinamento;
- provvede al pagamento delle spese correnti nei limiti fissati dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento su delibera dello stesso organo.

L'attività del Segretario Amministrativo Nazionale e le modalità operative dello stesso sono regolate con delibera del Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

Nei casi di dimissioni, impedimento od assenza, il Segretario Amministrativo Nazionale è sostituito dal Presidente per non oltre 6 (sei) mesi. Entro detto termine il Presidente convoca la Direzione Nazionale per procedere alla nomina del nuovo Segretario Amministrativo Nazionale.

ART. 9.8

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 9.8.1 - COMPOSIZIONE.

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 4 (quattro) membri effettivi e da 4 (quattro) supplenti eletti ai sensi dell'articolo 9.8.2.

ART. 9.8.2 - ELEZIONE.

Il Presidente viene eletto dal Congresso Nazionale.

In caso di dimissioni, impedimento o altra causa definitiva, del Presidente, il nuovo Presidente viene eletto dalla Direzione Nazionale.

In caso di impedimento e/o assenza temporanea si procede secondo quanto disposto dal Regolamento.

I quattro membri effettivi e i quattro supplenti sono eletti dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste nel regolamento.

ART. 9.8.3 - COMPITI.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di Collegio Arbitrale irrituale che discute, valuta e giudica secondo equità nelle controversie insorte tra gli Associati, ovvero tra gli Associati e gli Organi Collegiali dell'Associazione. La decisione del Collegio dei Probiviri in tal caso ha valore di lodo contrattuale e può essere impugnata solamente avanti il Tribunale competente.

Con il lodo il Collegio dei Probiviri decide anche sulle spese. In caso di particolari questioni tecniche o giuridiche può avvalersi di un ausiliario il cui costo sarà inizialmente a carico della parte istante e successivamente di quella soccombente.

Prima di dare inizio al procedimento Arbitrale, il Collegio dei Probiviri avvia una consultazione dei soggetti coinvolti al fine di procedere con una Mediazione: tale procedimento potrà durare al massimo 45 giorni, al termine del quale i soggetti interessati dichiareranno che la loro controversia è risolta oppure – anche uno solo tra di essi – che intendono proseguire con il procedimento Arbitrale.

Il Collegio dei Probiviri ha altresì la funzione di organo consultivo in materia di:

- interpretazione, applicazione, esecuzione ed osservanza di Statuto, Regolamento, Codice Etico e Codice Deontologico; disciplina associativa, comportamento professionale, morale e deontologico degli Associati; Nell'esercizio delle proprie funzioni il Collegio dei Probiviri svolge altresì la funzione di:
 - Comitato Permanente per l'Applicazione del Codice Deontologico; Commissione Permanente per le Proposte di Modifica Statutaria e Regolamentare; Organo Consultivo del Presidente dell'UNASCA;
 - Organo deputato alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Bilanci.

Nella veste di Commissione Permanente per le Proposte di Modifica Statutaria e Regolamentare il Collegio dei Probiviri può, su proposta del Comitato di Presidenza e di Coordinamento, essere integrato da un Segretario Provinciale, da un Segretario Regionale od Interregionale, da un Associato e da un componente il Comitato di Presidenza e di Coordinamento che vengano nominati dal Presidente dell'Associazione.

ART. 9.8.4 - FUNZIONAMENTO.

Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza del Presidente del Collegio e di almeno altri 2 (due) membri.

Si rimanda al regolamento per la disciplina dettagliata del funzionamento dell'organo.

ART. 9.8.5 - PROCEDURA.

L'avvio del procedimento disciplinare di valutazione ha luogo:

- su autonoma iniziativa del Collegio dei Probiviri;
- su motivata istanza scritta di un Associato o di un Organo;
- su incarico scritto di parti contrapposte.
-

Al momento dell'apertura del procedimento, l'Associato o l'Organo deferente deve contestualmente inviare copia dell'istanza all'Associato od Organo deferito.

Il Collegio dei Probiviri, ove ritenga che i fatti denunciati abbiano rilevanza, avvia formalmente il procedimento secondo quanto disciplinato nel regolamento e ne dà comunicazione a mezzo PEC, con attestazione di ricevimento, alle parti.

Il procedimento disciplinare di valutazione che riguardi Associati che siano componenti del Collegio dei Probiviri o il Collegio stesso è di competenza della Direzione Nazionale che deve essere convocata, secondo quanto stabilito dal Regolamento, entro 15 (quindici) giorni dalla data del deferimento.

La delibera della Direzione Nazionale non ha valore di lodo contrattuale e può essere impugnata avanti il Tribunale ordinario.

ART. 9.8.6- SANZIONI.

Il Collegio dei Probiviri, all'esito del procedimento disciplinare, può infliggere all'Associato od all'Organo assoggettato a procedimento disciplinare le seguenti sanzioni, secondo la gravità dell'atto di cui si è reso responsabile:

- il richiamo, con gli effetti stabiliti nel Regolamento;
- la destituzione dalla carica associativa ricoperta dall'Associato;
- la sospensione temporanea – da 3 (tre) a 12 (dodici) mesi – dall'esercizio dei diritti inerenti alla qualità di Associato, fermo restando l'obbligo di adempimento dei doveri relativi a tale qualità;
- l'espulsione.

L'Associato nei confronti del quale venga applicata la sospensione dall'Associazione – fatto salvo il diritto all'impugnazione che non sospende l'efficacia della decisione - decade immediatamente da ogni incarico, centrale o periferico, interno o di rappresentanza dell'Associazione e potrà tornare a ricoprire incarichi solo a seguito di nuova elezione, ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi 12 (dodici) mesi dal termine della sospensione.

ART. 9.9

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI BILANCI

Il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Bilanci è costituito presso la Sede Nazionale.

Fanno parte del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Bilanci:

- il Presidente, nominato dal Collegio dei Probiviri su proposta del Comitato di Presidenza e di Coordinamento;
- 2 (due) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dal Congresso Nazionale.

Il Presidente del Collegio può essere nominato anche tra i non associati.

I membri supplenti subentrano in ogni caso di impedimento o cessazione di un componente effettivo.

Nel caso in cui i membri supplenti non dovessero accettare la carica, oppure in assenza di una nomina, la Direzione Nazionale incaricherà in deroga all'art. 14.2 un proprio componente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Bilanci ha il compito di:

- effettuare la revisione, almeno quadrimestrale, della contabilità, esercitando su di essa una sorveglianza attiva, controllando le spese, i versamenti, il movimento presso gli istituti di credito, verificare la corretta gestione dell'Associazione sul piano economico-finanziario, proponendo al Segretario Amministrativo i criteri per migliorare la tenuta amministrativa e segnalando le eventuali deficienze;
- esaminare i bilanci consuntivi e presentare alla Direzione Nazionale una relazione scritta sugli stessi.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
ART. 10
ORGANI REGIONALI E PROVINCIALI
ART. 10.1

**LA SEGRETERIA REGIONALE ED INTERREGIONALE DI SETTORE E
IL SEGRETARIO REGIONALE O INTERREGIONALE DI SETTORE**

10.1.1- LE SEGRETERIE REGIONALI OD INTERREGIONALI DI SETTORE.

10.1.1.1- COMPOSIZIONE.

Le Segreterie Regionali o Interregionali di settore sono composte, con riferimento alle zone territoriali di competenza, da:

- il Segretario Regionale o Interregionale di settore;
- i Segretari Provinciali di settore;
- i Consiglieri Nazionali di settore;
- i Fiduciari Provinciali di settore.

Le Segreterie Regionali o Interregionali di settore coordinano l'attività delle Segreterie Provinciali di settore.

10.1.2- I SEGRETARI REGIONALI O INTERREGIONALI DI SETTORE.

I Segretari Regionali o Interregionali di settore sono eletti, con riferimento alle zone determinate dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento, dai Segretari Provinciali e dai Consiglieri Nazionali di settore della Regione o delle Regioni interessate.

L'elezione avviene sui rispettivi territori secondo modalità e termini stabiliti dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

Si può procedere all'elezione del Segretario Regionale o Interregionale di settore esclusivamente qualora siano stati raggiunti e siano rispettati i criteri numerici e le condizioni dettati dal Regolamento.

10.1.2.1- FUNZIONI.

I Segretari Regionali o Interregionali di settore rappresentano le Segreterie Nazionali di settore nella Regione o nelle Regioni di competenza; coadiuvano i Segretari Nazionali di settore nell'organizzazione delle zone di competenza.

Supportano i Segretari Provinciali di settore ove richiesto nei contatti locali con la P.A. e tengono le relazioni con gli Organi Pubblici Regionali.

Intervengono ed operano nell'ambito dei programmi e delle iniziative delle Segreterie Nazionali di settore, per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

Intervengono, di concerto con il Segretario Provinciale di settore e la Segreteria Nazionale di settore, per la bonaria composizione di problematiche sorte a livello locale.

Nelle Province in cui la Segreteria Provinciale di settore non è organizzata o si è sciolta, hanno il compito di costituirla nominando, di concerto con il Segretario Nazionale di settore, il Fiduciario Provinciale.

In caso di dimissioni, impedimento o altra causa, si procede a nuove elezioni con le modalità e nei termini statuiti dalla Segreteria Nazionale di settore.

Convocano, sentita la Segreteria Nazionale, almeno 2 (due) volte all'anno la Segreteria Regionale o Interregionale di settore, relazionando alla Segreteria Nazionale di settore in merito all'attività svolta.

L'UNASCA ed i relativi Organi Nazionali non rispondono in alcun modo, neppure in via indiretta, delle obbligazioni di contenuto economico-patrimoniale, eventualmente assunte dai Segretari Regionali o Interregionali di settore. Ne consegue l'obbligo per costoro di tenere indenne l'UNASCA da qualsivoglia evento pregiudizievole che derivasse dalla gestione interna od esterna delle attività esercitate con la carica rivestita. Le specifiche saranno stabilite nel Regolamento.

ART. 10.2
IL COMITATO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO

E' data facoltà ai Segretari Provinciali di settore di costituire il Comitato Provinciale di Coordinamento composto:

- dai Segretari Provinciali di Settore;
- dai Vice Segretari Provinciali;
- dal Segretario Amministrativo Provinciale.

È presieduto alternativamente per un periodo di 6 (sei) mesi da uno dei due Segretari Provinciali di settore.

ART. 10.3

ASSEMBLEA PROVINCIALE DI SETTORE

L'Assemblea Provinciale di Settore è costituita da tutti gli iscritti di ciascun settore nel territorio di una determinata provincia con le specifiche previste dal regolamento.

Le Assemblee Provinciali di settore eleggono, secondo le modalità stabilite dal regolamento, il segretario provinciale il quale le convoca almeno 2 (due) volte l'anno.

Le Assemblee Provinciali di settore hanno il compito di:

- discutere e deliberare su specifici argomenti del proprio settore, di ordine tecnico, politico ed operativo, nonché su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- proporre all'Assemblea dell'Unione provinciale la quota associativa provinciale;
- eleggere a scrutinio segreto:
 - a) il Segretario Provinciale di settore;
 - b) il Vice Segretario Provinciale di settore;
 - c) i Consiglieri Provinciali di settore;
 - d) i Consiglieri Nazionali di settore di cui all'articolo 9.5.1;

ART. 10.4

LA SEGRETERIA PROVINCIALE DI SETTORE, IL SEGRETARIO PROVINCIALE DI SETTORE

ED IL VICE SEGRETARIO PROVINCIALE DI SETTORE

ART. 10.4.1- LA SEGRETERIA PROVINCIALE DI SETTORE.

ART. 10.4.1.1- COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO.

La Segreteria Provinciale di settore è composta:

- dal Segretario Provinciale di settore;
- dal Vice Segretario Provinciale di settore;
- dai Consiglieri Provinciali di settore.

La Segreteria Provinciale di settore è convocata e presieduta dal Segretario Provinciale di settore o, in mancanza di questi, dal Vice Segretario Provinciale di settore.

La Segreteria Provinciale di settore è validamente e legittimamente costituita se permane in carica la maggioranza dei suoi membri. In caso contrario la Segreteria Provinciale di settore decade dalle proprie funzioni rimanendo in carica esclusivamente per svolgere atti di urgente ed ordinaria amministrazione, comunque per un periodo di tempo non superiore a 30 (trenta) giorni. Entro tale termine, il Segretario Provinciale di settore deve convocare l'Assemblea di settore per il rinnovo delle cariche.

ART. 10.4.1.2- FUNZIONI.

La Segreteria Provinciale di settore ha funzioni esecutive e di direzione su questioni riguardanti l'ambito provinciale; organizza autonomamente il proprio operato assegnando incarichi e conseguenti responsabilità.

Risponde all'Assemblea di settore della propria attività ed è in ogni caso tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni degli organi centrali.

Le Segreterie Provinciali di settore sono Organo amministrativamente, patrimonialmente e fiscalmente autonomo, autonomamente responsabile per la propria gestione e le attività poste in essere.

L'UNASCA ed i relativi Organi Nazionali non rispondono in alcun modo, neppure in via indiretta, delle obbligazioni di contenuto economico-patrimoniale assunte dalle Segreterie Provinciali di settore, con conseguente obbligo per queste ultime di tenere indenne l'UNASCA da qualsivoglia evento pregiudizievole che derivasse dalla gestione interna o esterna delle Segreterie Provinciali stesse. Le specifiche saranno stabilite nel Regolamento.

ART. 10.4.2- I SEGRETARI PROVINCIALI DI SETTORE.

I Segretari Provinciali di settore hanno la rappresentanza legale di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile; convocano e presiedono le Assemblee Provinciali di settore e fanno parte di diritto del Congresso Nazionale e dei Consigli Nazionali di settore, nominano inoltre i Responsabili Provinciali della Nautica di settore.

Hanno facoltà, su delibera della Segreteria Provinciale di settore, di avvalersi di collaboratori esterni per l'assolvimento del proprio mandato.

Qualora, per dimissioni od altra causa, risulti vacante la carica di Segretario Provinciale di settore, la stessa viene assunta temporaneamente dal Vice Segretario Provinciale di settore, il quale entro 30 (trenta) giorni dalla data iniziale della *vacatio* convoca e presiede l'Assemblea Provinciale di settore per la nuova elezione.

ART. 10.4.3 - I VICE SEGRETARI PROVINCIALI DI SETTORE.

I Vice Segretari Provinciali di settore collaborano con i Segretari Provinciali di settore nella conduzione del settore di appartenenza.

In caso di dimissioni o assenza o impedimento, o per altro motivo si procederà secondo quanto stabilito dal Regolamento.

ART. 10.5

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE

Il Segretario Amministrativo Provinciale cura il buon andamento dell'amministrazione provinciale e ne è personalmente responsabile.

Il Segretario Amministrativo Provinciale ha il compito di:

- riscuotere la quota provinciale ed i contributi straordinari;
- redigere ogni anno, obbligatoriamente, il rendiconto economico e finanziario formato dal bilancio consuntivo e dal bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dell'Unione Provinciale;
- custodire il fondo comune Provinciale;
- provvedere al pagamento delle spese deliberate dalle Segreterie Provinciali di settore e per le spese correnti;
- al pagamento delle medesime nei limiti degli importi stabiliti dalle Segreterie Provinciali stesse.

Quando per dimissioni od altra causa la carica di Segretario Amministrativo Provinciale risulti vacante si procede secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

ART. 10.6

UNIONI PROVINCIALI

10.6.1 - L'Unione Provinciale è costituita dagli iscritti con sede nella Provincia ed è, di norma, organizzata nei 2 (due) settori.

L'Assemblea dell'Unione si riunisce almeno 1 (una) volta l'anno.

10.6.2 - I settori sono costituiti con un numero di imprese associate non inferiore a 10 (dieci) oppure con un numero inferiore a 10 (dieci) purché rappresentino almeno il 50% degli operatori di settore presenti nel territorio.

In deroga è data facoltà al Comitato di Presidenza e di Coordinamento, su proposta motivata del Segretario Regionale o Interregionale di settore o, se non eletto, del Segretario Nazionale di settore, di autorizzare la costituzione dei settori con un numero di imprese associate inferiore a quanto previsto.

10.6.3 - L'Unione Provinciale è Organo amministrativamente, patrimonialmente e fiscalmente autonomo, avente un proprio fondo comune costituito dalle quote provinciali ed autonomamente responsabile per le attività poste in essere.

L'UNASCA ed i relativi Organi Nazionali non rispondono in alcun modo, neppure in via indiretta, delle obbligazioni assunte dalle Unioni Provinciali con conseguente obbligo per queste ultime di tenere indenne l'UNASCA da qualsivoglia evento pregiudizievole che derivasse dalla gestione interna od esterna della Unione Provinciale.

10.6.4 - Nell'ambito dell'Unione Provinciale può essere costituito il Comitato Provinciale e di Coordinamento che vigila e promuove attività di aggregazione ed incontri fra le imprese Associate dei due settori e delibera l'assunzione di personale su proposta del Segretario Amministrativo Provinciale.

10.6.5 - L'Assemblea dell'Unione Provinciale elegge il Segretario Amministrativo Provinciale.

L'Assemblea dell'Unione Provinciale:

- approva ogni anno obbligatoriamente il rendiconto economico e finanziario formato dal bilancio consuntivo e dal bilancio preventivo, redatti dal Segretario Amministrativo Provinciale, nei termini previsti dal Regolamento;
- determina la quota associativa provinciale su proposta delle Assemblee Provinciali di settore.

Il Presidente del Comitato Provinciale e di Coordinamento può partecipare ai lavori dell'altra Segreteria di settore con diritto di parola e non di voto.

Qualora l'Unione Provinciale non provveda all'elezione del Segretario Amministrativo provinciale, le sue funzioni vengono assolve, settorialmente, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

10.6.6- Le Unioni Provinciali, durante la loro vita, hanno il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento definitivo dell'Unione Provinciale si applica l'articolo 15.3 del presente Statuto.

10.6.7 - Il Comitato Provinciale di Coordinamento è composto:

- dai Segretari Provinciali di Settore;
- dai Vice Segretari Provinciali;
- dal Segretario Amministrativo Provinciale.

Il Comitato Provinciale di Coordinamento è presieduto, alternativamente, per un periodo di 6 (sei) mesi, da 1 (uno) dei 2 (due) Segretari Provinciali di settore dell'Unione Provinciale.

Il Presidente convocherà e presiederà l'Assemblea dell'Unione ed il Comitato Provinciale di Coordinamento con le modalità previste per le Assemblee di settore.

ART. 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Commissario Straordinario è nominato dal Segretario Nazionale del settore competente sentito il Segretario Regionale o Interregionale di settore competente, quando vengono meno gli organi collegiali della Provincia. Ha il compito di curare gli interessi della Segreteria Provinciale di settore, che rappresenta a tutti gli effetti, ed entro 6 (sei) mesi dalla nomina, convoca l'Assemblea Provinciale di settore per l'elezione dei nuovi organi collegiali.

ART. 12

CONFERENZE DEI CONSORZI

I Consorzi formati da imprese di settore possono chiedere l'affiliazione all'UNASCA.

I rappresentanti dei Consorzi affiliati costituiscono le Conferenze Nazionali di settore.

Le Conferenze Nazionali di settore vengono convocate e presiedute dai Segretari Nazionali di settore competenti, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Nazionale che determina anche le modalità di affiliazione.

I compiti delle Conferenze sono:

- trattare gli argomenti specifici dell'attività consortile;
- formulare proposte ai rispettivi Consigli Nazionali di settore;
- coordinare esperienze e progettualità consortili al fine di programmarne lo sviluppo.

ART. 13

IL FIDUCIARIO PROVINCIALE DI SETTORE

Il Fiduciario è nominato dal Segretario Regionale o Interregionale di settore interessato di concerto con il Segretario Nazionale competente e dura in carica per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi e può essere confermato.

Il Fiduciario è tenuto a seguire le direttive per organizzare la Provincia ove non sia stata costituita la Segreteria di settore.

Il Fiduciario, qualora nominato, rappresenta l'UNASCA in ambito provinciale e partecipa senza diritto di voto, ai Consigli Nazionali di settore.

La nomina del Fiduciario è revocabile in qualsiasi momento dal Segretario Nazionale di settore, previa consultazione con il Segretario Regionale o Interregionale competente.

TITOLO IV

DISCIPLINA STATUTARIA

Art. 14

CARICHE ISTITUZIONALI

14.1- Le cariche istituzionali, ad eccezione del Segretario Amministrativo Nazionale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sono riservate esclusivamente ai rappresentanti ai fini associativi delle imprese Associate.

Chi riveste in seno all' UNASCA cariche di rappresentanza nazionale non può assumere cariche politiche.

La durata delle cariche istituzionali è fissata in 4 (quattro) anni o comunque fino alle nuove elezioni che sono indette su tutto il territorio ai sensi dell'art. 9.4.2 ai fini della convocazione del Congresso Nazionale.

Gli Associati eletti a ricoprire una carica periferica prevista dal presente Statuto decadono definitivamente dalla carica qualora sia scaduto il termine per il rinnovo delle cariche sul territorio ai fini della convocazione del Congresso Nazionale.

Qualora in vigenza del mandato di una carica istituzionale sia necessario sostituire l'eletto per ragioni previste dal presente Statuto, il subentrante rimane in carica fino all'originaria scadenza del mandato stesso.

Nel corso delle elezioni, a ogni carica, in caso di parità di voti è preferito il più anziano di età.

14.2- L'Associato non può ricoprire cariche in entrambi i settori.

L'Associato eletto ad una carica incompatibile con quella già ricoperta esercita immediatamente il diritto di opzione.

Gli Associati eletti in campo Nazionale, Regionale e Provinciale non possono ricoprire e/o rappresentare cariche, a qualsiasi livello, in enti e/o società e/o associazioni che abbiano scopi e/o interessi che confliggono con quelli associativi di cui all'articolo 2.

Per l'ammissione alla candidatura di Presidente, di Segretario Nazionale di settore e di Segretario Regionale ed Interregionale di settore, l'impresa associata, o il rappresentante ai fini associativi della stessa, deve risultare iscritta all'associazione per un periodo consecutivo di almeno 3 anni.

I componenti del Comitato di Presidenza e di Coordinamento, del Collegio dei Probiviri, dei Revisori dei Conti, delle Segreterie Nazionali di settore, i Coordinatori Regionali o Interregionali di settore non possono ricoprire all'interno dell'Associazione alcuna altra carica elettiva.

Le cause di decadenza sono disciplinate nel regolamento.

14.3- Gli Organi periferici che disattendono le loro funzioni vengono sospesi, in via cautelativa, dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

La sospensione deve essere valutata entro 15 (quindici) giorni dal Collegio dei Probiviri.

Per sfiduciare ogni Organo o carica associativa, occorre convocare l'Assemblea elettiva su istanza di almeno 2/5 (due quinti) degli aventi diritto.

14.4- Tutti gli Organi Collegiali possono anche essere convocati in via straordinaria su richiesta scritta di almeno 2/5 (due quinti) dei componenti, secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento.

Nella richiesta di convocazione straordinaria deve essere indicato l'ordine del giorno.

ART. 15

VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE

15.1- Il presente Statuto può essere modificato e/o integrato dal Congresso Nazionale quando è presente la maggioranza assoluta, ovvero la metà più uno degli aventi diritto al voto, così come constatato e verbalizzato al momento dell'apertura dei lavori del Congresso.

Le modifiche e/o integrazioni devono essere approvate con la maggioranza qualificata, ovvero i 2/3 (due terzi), dei presenti aventi diritto al voto.

15.2- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso Nazionale, su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) degli iscritti, con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto. In tal caso, il Comitato di Presidenza e di Coordinamento nomina un Collegio di Liquidatori composto da almeno 3 (tre) membri e ne individua i poteri.

15.3- Il patrimonio dell'associazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16

NORME TRANSITORIE E FINALI

16.1 - Le disposizioni modificate con rinvio espresso alla disciplina del Regolamento rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo Regolamento.

Le modifiche apportate al presente Statuto entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione del nuovo Statuto da parte del Congresso.

16.2 - Le situazioni pregressuali rimangono in vigore, ai fini elettorali e procedurali, fino alla fine dei lavori congressuali e dei Consigli Nazionali di settore che esprimono le nuove Segreterie Nazionali di settore.

16.3 - Entro e non oltre sei mesi dalla data di approvazione del presente Statuto il Collegio dei Probiviri predispone il nuovo regolamento da sottoporre all'approvazione della Direzione Nazionale.

16.4 - Fino alla prima Direzione Nazionale, i componenti della stessa, laddove non risultino eletti i Segretari regionali, sono i segretari provinciali della provincia più numerosa ai fini associativi, tra quelle esistenti nelle zone determinate dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento ai sensi dell'art. 10.1.2.

16.5 - Nel caso di convocazione di Congresso straordinario, i delegati al Congresso straordinario sono coloro i quali hanno ricoperto tale carica nell'ultimo Congresso svolto, purché non risultino decaduti dalla condizione di rappresentante ai fini associativi di un'impresa Associata.

16.6 - Eventuali errori formali del presente statuto possono essere sanati dalla direzione nazionale su proposta del collegio dei probiviri.

16.7 - Quanto non previsto dal presente Statuto si intende regolamentato dalle norme del Codice Civile.